REPERTORIO N° ...

Consiglio Comunale n.

del

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI Arese-Lainate, Canegrate, Cerro Maggiore, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

per l'attuazione del

PROGETTO AGGREGATO DI SICUREZZA URBANA "INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA NELLE AREE A RISCHIO"

L'anno duemilasedici, addì del mese di,				
	TRA			
-	il COMUNE di LEGNANO (C.F. 00807960158), con sede in Legnano – piazza San Magno n. 9, rappresentato dal referente del progetto, Comandante di Polizia Locale Dr. Daniele Ruggeri, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Legnano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del – assistito dal Segretario Generale			
	E			
-	il COMUNE DI ARESE (C.F. 03366130155), con sede in 20020 Arese - Via Roma n. 2, rappresentato dal Responsabile /Comandante di Polizia Locale sig, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Arese, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n del; in associazione con			
-	il COMUNE di LAINATE (C.F. 00856780150), con sede in 20020 Lainate – largo V. Veneto n. 12, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Lainate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del			
-	il COMUNE di CANEGRATE (C.F. 00835500158), con sede in 20010 Canegrate – via A. Manzoni n. 1 rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig. Angelo Quatraro, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Canegrate, in esecuzione della deliberazione de Consiglio Comunale n. del			
-	il COMUNE DI CERRO MAGGIORE (C.F.), con sede in 20023 Cerro Maggiore - Via san Carlo n. 17, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale, Dr, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Cerro Maggiore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n del			
-	il COMUNE di NERVIANO (C.F. 00864790159), con sede in 20014 Nerviano – piazza Manzoni n. 14, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig. Zinno Giammario, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Nerviano, in esecuzione della deliberazione del			

- il COMUNE di PARABIAGO (C.F. 01059460152), con sede in 20015 Parabiago piazza della Vittoria, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Dr. Maurizio Morelli, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Parabiago, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE di POGLIANO MILANESE (C.F. 86502140154), con sede in 20010 Pogliano M.se piazza A.v.i.s. A.i.d.o. 6, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig. Carmine Capri, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Pogliano M.se, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE di RESCALDINA (C.F. 01633080153), con sede in 20027 Rescaldina piazza della Chiesa 15, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig. Claudio Casati, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di Rescaldina, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n del .
- il COMUNE di SAN GIORGIO SU LEGNANO (C.F. 01401970155), con sede in San Giorgio su Legnano – piazza IV Novembre 7, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig. Roberto De Luca, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Giorgio su Legnano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- il COMUNE di SAN VITTORE OLONA (C.F. 01175480159), con sede in San Vittore Olona via Europa 23, rappresentato dal Responsabile di Polizia Locale Sig. Ermanno Taeggi, ai fini del presente atto domiciliato per la carica presso il Comune di San Vittore Olona, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO

I Comuni di Arese - Lainate, Canegrate, Cerro Maggiore, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S. Giorgio Su Legnano, S. Vittore Olona, si convenzionano per l'espletamento in forma associata delle attività finalizzate ad attuare una progettualità sinergica avente ad oggetto "interventi integrati di Sicurezza nelle Aree a Rischio" all'interno del territorio di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 2 - FINALITA'

La convenzione è finalizzata all'attuazione di interventi integrati per la sicurezza delle aree a rischio, e più precisamente:

- la realizzazione di interventi efficaci in tema di sicurezza urbana e prossimità;
- l'accrescimento qualitativo del monitoraggio del territorio e della conoscenza dei fenomeni di criticità a livello di sicurezza urbana;
- la collaborazione sinergica con le Associazioni del Volontariato presenti nelle singole realtà territoriali;
- l'incremento delle relazioni e collaborazioni fra le Polizie Locali delle realtà territoriali interessate, attraverso la creazione di sinergie di seguito meglio specificate.

Articolo 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE, COMITATO SCIENTIFICO E CABINA DI REGIA

Il Comune Capo Convenzione (o Capo-fila) è quello di Legnano.

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Legnano è demandato il compito di intrattenere i rapporti con la Regione Lombardia o altro Ente per le procedure di finanziamento delle attività previste dal progetto e di coordinamento, previo accordo con i Responsabili delle Polizie Locali degli altri Comuni associati e con le Associazioni di Volontariato, per lo svolgimento delle stesse.

I Responsabili delle Polizie Locali aderenti costituiscono il Comitato scientifico della gestione associata, finalizzato a dare riscontro dell'esatta applicazione della presente convenzione nonché determinarne le modalità attuative.

E' altresì istituita, al fine di dare impulso ed attuazione agli intenti aggregativi, una "cabina di regia" tecnico - politica, composta dai rappresentanti (Comandante + assessore) del Comune Capo Convenzione e dai rappresentanti (Comandante/responsabile + assessore) di altri tre Comuni, con rotazione annuale; i Comuni di Arese e Lainate, nella loro veste di organizzazione in forma aggregata, designeranno un solo rappresentante.

Articolo 4 - AMBITO TERRITORIALE E RAPPORTO GERARCHICO FUNZIONALE

I servizi associati, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs.vo n. 267/2000, sono svolti all'interno del territorio dei Comuni convenzionati, che rappresenta anche il territorio di competenza di cui agli articoli n. 3 e 5 della Legge n. 65/1986.

In relazione al fatto che i servizi da svolgere comportano una capillare conoscenza del territorio, i servizi verranno svolti prioritariamente nell'ambito del Comune di appartenenza.

Sarà, tuttavia, possibile addivenire a scambi di personale al fine di acquisire ulteriori conoscenze delle tecniche operative adottate da altre realtà o avvalersi di altro personale in supporto o ausilio, in ossequio e secondo le modalità stabilite dall'art. 15 della Legge Regionale n. 4/03, previo accordo tra i vari Responsabili dei Corpi di Polizia Locale. In quest'ultimo caso, il personale, pur mantenendo la propria qualifica professionale, opererà sotto la direzione del personale appartenente al Comando di Polizia Locale territorialmente competente.

I Comandi firmatari si avvarranno, in un'ottica di collaborazione e mutua assistenza, delle specifiche professionalità presenti nei singoli Comandi dell'Aggregazione nei diversi ambiti e materie di competenza al fine di costituire nuclei specializzati operativi su tutto il territorio della convenzione.

I servizi svolti congiuntamente al personale delle associazioni di volontariato coinvolte, pur pianificati di concerto con i Responsabili di queste ultime, avverranno sotto la direzione degli operatori di Polizia Locale territorialmente competenti.

Articolo 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni convenzionati dovranno organizzare il servizio di Polizia Locale in *modo da finalizzare l'attività al raggiungimento degli obiettivi* specificati nell' art. 2 , che a livello di dettaglio saranno ricompresi in singoli ambiti progettuali.

In linea generale, considerato che gli obiettivi da raggiungere impongono necessariamente la conoscenza capillare del territorio e dei soggetti che su esso gravitano, ogni Comando provvederà ad articolare le azioni sul proprio territorio in maniera compatibile con la propria struttura e organizzazione. Le azioni da svolgersi in sinergia dovranno necessariamente essere concordate preventivamente con il Comando Capo-fila.

Articolo 6 - OBIETTIVI SINERGICI

Al fine di concretizzare quanto espresso nell'art. 2 della presente convenzione, i Comandi di Polizia Locale adotteranno strategie comuni a ciò finalizzate e in particolare:

- a) creazione di un polo aggregato, attraverso cui progettare e sperimentare strategie finalizzate a fronteggiare situazioni comuni di criticità a livello di sicurezza urbana, nonché in grado di proporsi quali referenti unici per recepire le istanze, gli interventi e le iniziative inerenti le politiche della sicurezza portate avanti dalla struttura di coordinamento regionale (Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale) e finalizzate a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'operatività delle Polizie Locali, quali, ad esempio i "progetti sicurezza", i "patti locali di sicurezza", il numero unico d'emergenza, la creazione di una dorsale regionale per le centrali operative ecc.;
- b) realizzazione di un efficace sistema di comunicazione e di collegamento fra i Comandi dell'Aggregazione, tale da consentire la diffusione di informazioni e/o comunicazioni a tutto il territorio di riferimento, nonché al sistema che fa capo alla dorsale regionale;
- c) aderire a percorsi formativi nell'ambito dell'Accademia di Polizia Locale di IREF Lombardia, al fine di accrescere e mantenere costante la professionalità degli operatori anche in relazione all'aspetto di rapporto con la cittadinanza, nonché sviluppare sistemi organizzativi e strategici coordinati:
- d) condivisione dei criteri di massima espressi nei "Piani di miglioramento del servizio" elaborati secondo logiche e strategie comuni;
- e) predisposizione di protocolli di collaborazione, in un'ottica di mutua assistenza e di supporto operativo, anche al fine di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo, nei quali verranno, altresì, disciplinate le modalità di compensazione, orarie e/o economiche, delle prestazioni di cui all'art. 4;
- f) procedere ad una standardizzazione delle modalità operative, così da addivenire ad una corretta ed uniforme applicazione delle normative;
- g) ottimizzare l'impiego di risorse strumentali, attraverso lo scambio e l'utilizzo congiunto di mezzi ed attrezzature specificatamente individuate, in dotazione ai singoli Comandi;
- h) sviluppo di una politica comune della sicurezza, da attuarsi attraverso la condivisione di linee guida di intervento e la omogeneizzazione dei processi e atti amministrativi attuativi (Regolamenti, Ordinanze, ecc), nonché l'elaborazione di un "Patto locale di sicurezza aggregato", in cui far convergere ogni azione a ciò rivolta messa in atto dai diversi attori che operano sul territorio (Uffici comunali, associazioni locali etc).
- i) ottimizzazione degli acquisti delle dotazioni occorrenti da parte dei singoli comuni; a tal fine ci si prefigge di attivare un unico Centro di Committenza, che agisca come Gruppo di acquisto unico nei confronti delle Ditte fornitrici (principalmente per l'acquisto di vestiario, mezzi e strumentazione di servizio) ovvero avvalersi di piattaforme di acquisto regionali già attivate e operative sul territorio.

Articolo 7 - RISORSE FINANZIARIE E MEZZI OPERATIVI

I Comuni convenzionati, per il periodo di durata della presente convenzione, mettono a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per dare attuazione agli interventi previsti ed in particolare si stabilisce di prevedere:

a) apposita quota a carico del singolo ente per procedere all'acquisto del sistema di comunicazione che permetta di realizzare quanto espresso nell'art. 6, lett. b);

- b) una quota del budget totale riservato alla formazione, da finalizzarsi alla realizzazione di programmi formativi comuni da attuarsi secondo quanto previsto nell'art. 6, lett. c;
- c) un budget occorrente per dare attuazione ai progetti co-finanziati da terzi, in relazione alle modalità e criteri espressi negli specifici bandi;
- d) appositi fondi da destinarsi alle Associazioni di volontariato nell'ambito di progetti co-finanziati da terzi, qualora tale intervento sia ricompreso espressamente nei contenuti del bando;

Ogni Comune provvederà ad espletare le procedure amministrative e le pratiche necessarie all'attuazione dei progetti finanziati da terzi, nella parte di propria competenza, provvedendo direttamente all'acquisto di dotazioni ed all'eventuale pagamento del personale operante, dandone idonea documentazione probatoria al Comune capo-fila.

Le attrezzature acquistate nell'ambito del Progetto rimarranno di proprietà degli Enti che le avranno acquistate, salva la possibilità di utilizzo comune, da concordare tra i Responsabili di Polizia Locale.

Ognuno dei Comuni si impegna a fine di consentire al proprio personale di Polizia Locale di svolgere servizio in supporto presso altri Comuni dell'Aggregazione. In relazione alle prestazioni rese, il Comune richiedente il supporto procederà a rimborsare le risorse finanziarie necessarie all'Ente di provenienza, che provvederà al pagamento delle prestazioni rese alle condizioni contrattualmente previste.

Articolo 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e non è tacitamente rinnovabile.

Articolo 9 - RECESSO

Ogni Amministrazione aderente alla presente convenzione può recedere dagli impegni assunti con la stessa, dandone comunicazione al Comune Capo-fila.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno decorsi sei mesi dal ricevimento al protocollo del Comune capofila.

Durante il periodo sopra specificato, le Amministrazioni Comunali, rimangono comunque obbligate per gli impegni precedentemente assunti e qualora si tratti di obbligazioni derivanti da un progetto la cui conclusione ecceda i sei mesi di preavviso, fino all'esaurimento del progetto.

L'Amministrazione recedente non può far valere alcun diritto rispetto alla proprietà delle attrezzature appositamente acquistate per la gestione associata dei servizi, che dovrà essere trasferita, a cura e spese dell'Amministrazione recedente al Comune Capo convenzione entro il termine di sei mesi dalla comunicazione di recesso.

Articolo 10 - ARBITRATO

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione, concordano che, qualora si verifichino conflitti in ordine alle attività concernenti le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa, queste debbano essere risolte da un collegio arbitrale composto da:

un componente designato dal Comune capo-fila, un componente designato di comune accordo dalle Amministrazioni aderenti alla convenzione, un Presidente designato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, sez. distaccata Legnano, su istanza della parte più diligente. La nomina del collegio arbitrale dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla data di richiesta scritta formulata dalla parte più diligente a tutte le Amministrazioni associate.

Articolo 11 - RAPPORTI FINANZIARI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

In relazione alla durata della presente convenzione, si concorda che tutti i proventi delle sanzioni elevate nel corso delle attività svolte in forma aggregata vengano ordinariamente incassati dalle Amministrazioni territorialmente competenti.

Le spese relative alla gestione della presente convenzione verranno sostenute dalle singole Amministrazioni aderenti in relazione alle attività ed agli interventi da attuare;

Per i progetti comuni sostenuti da finanziamento, una volta determinato ed ottenuto tale finanziamento, il Comune Capofila provvederà a ripartire le quote dovute ai singoli Comuni al netto della quota di eventuale spettanza delle Associazioni intervenute, che verranno versate direttamente dal Comune capofila una volta ricevuta la documentazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute.

Ciascun ente aderente si obbliga a trasmettere la documentazione di competenza relativa ai progetti di cui al comma precedente al Comune capo-fila con congruo anticipo e nel termine da questi previsto, al fine di poter svolgere le necessarie procedure amministrative previste.

In relazione ai progetti finanziati da terzi, ogni Comando aggregato dovrà provvedere a trasmettere al Comune Capofila idonea documentazione necessaria alla trasmissione del rendiconto finale, almeno un mese prima del termine tassativamente stabilito.

Resta salva la facoltà di ogni Comune convenzionato di integrare con proprie ulteriori risorse la somma necessaria per l'esecuzione dei progetti.

Nel caso in cui siano previste competenze da devolvere al personale operante, le stesse saranno comunque liquidate a cura dei Comuni di appartenenza, fermo restando l'onere della trasmissione della relativa documentazione al Comune Capofila, anche in relazione agli obblighi di rendicontazione agli Enti finanziatori rispetto le spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati.

Articolo 12 - INADEMPIMENTI ED ESCLUSIONI

La partecipazione dei Responsabili alle riunioni indette nell'ambito del comitato scientifico di cui all'art. 3 è obbligatoria. Gli stessi potranno intervenire personalmente o a mezzo di rappresentante.

L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive o ad oltre la metà di quelle convocate annualmente ovvero l'inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti nella presente convenzione, fatte salve le eventuali responsabilità amministrative-contabili conseguenti, determinerà da parte degli altri rappresentanti del comitato scientifico di cui all'art. 3 l'emissione di un atto formale di richiamo nei confronti dell'Ente interessato e, nel caso di reiterazione, anche l'esclusione dell'Ente inadempiente, previa deliberazione da parte del collegio arbitrale di cui all'art. 10.

Articolo 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della convenzione potrà attuarsi esclusivamente su decisione conforme della maggioranza assoluta delle Amministrazioni aderenti.

Articolo 14 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del Comune di Legnano. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comandante del Comune Capofila (Dr. Daniele Ruggeri)

per i Comuni di:		
Arese - Lainate		
Canegrate		
Cerro Maggiore		
Nerviano		
Parabiago		
Pogliano Milanese	-	
Rescaldina		
S.Giorgio s/Legnano		
S. Vittore Olona	-	
		Il Segretario Generale
		(Dr.)